



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 342 DEL 28/05/2025

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005. Il documento, oltre alla sua versione in PDF è disponibile anche nella sua versione con firma digitale, in questo formato è possibile consultarlo solo con l'ausilio di uno strumento di lettura di file firmati digitalmente

Settore Servizi Demografici - URP - Informatica - Segreteria - Protocollo -
Contratti - Personale

Unità Operativa Personale

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16/11/2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16/11/2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025

Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

Visto l'art. 40, comma 3-*quiquies*, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- l'art. 14, comma 1-bis del d.l. 25/2025, prevede che *“A decorrere dall'anno 2025 (...) i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2,*

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- L'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Rilevato, pertanto che relativamente alla costituzione del fondo sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;

- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art. 79, comma 3 - incremento, del fondo e del budget delle P.O. (ora incaricati di Elevata Qualificazione), fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- art. 8 commi 3 e 4 del d.l. 13/2023 convertito in legge 41/2023, somme fino al 5% della parte stabile del fondo 2016 per gli enti attuatori di progettualità PNRR;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Viadana:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (ora incaricati di Elevata Qualificazione);
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS – con circolare n. 23/2023 a corredo del conto annuale – ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata, salvo nel caso di Segretario a scavalco per l'intero anno, ipotesi per la quale devono essere pari a zero le risorse da indicare in Tabella 15;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella Tab. 15 del conto annuale del personale;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 24.421,00;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il d.m. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020»*;

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato d.m., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è *fatto salvo il limite*

iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati nell'anno 2025, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'1 settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 e che pertanto non ricorre l'ipotesi dell'adeguamento del limite;

Verificato che il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è quantificato in € 382.405,84, come da indicazioni contenute nella circolare RGS n. 23/2023 a corredo del conto annuale;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 208.121,85;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall'01/01/2019, per un importo complessivo di € 7.654,40;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 5.646,83;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità: € 12.947,74;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018, per un importo complessivo di € 7.436,00;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 4.215,25;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari ad € 23.723,44;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad € 269.745,51;

DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Rilevato che occorre annualmente procedere alla riduzione del predetto ammontare per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 nell'importo di Euro 24.421,00, conseguendone una riduzione delle risorse stabili a Euro 245.324,51.

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

➤ comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. c), specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: € 25.000,00;
 - compensi ISTAT: € 10.000,00;
- art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente – € 135,53;
- art. 67, comma 3, lett. f): risorse di cui all'art 54 del CCNL 14.09.2000 (messi notificatori) – € 200,00;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 23/05/2025, ad oggetto "*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2025*", di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lett. b), ex art. 67, comma 4: incremento pari allo 0,55% del monte salari dell'anno 1997 – Euro 12.792,39;
- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 4.227,18. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O. (ora incaricati di Elevata Qualificazione), fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debba aggiungersi la seguente voce: risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario – € 26.296,77 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025 – parte variabile – ammonta ad € 78.651,87;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 323.976,38, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate anno 2025*", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 27/12/2024 avente ad oggetto: "*Nota di Aggiornamento Schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – Approvazione*";
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 27/12/2024 avente ad oggetto: "*Schema di Bilancio di Previsione e allegati 2025-2027 – Approvazione*";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 202 del 30/12/2024 avente ad oggetto: "*PEG Finanziario 2025 – 2027*";

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) per il personale dipendente non dirigente del Comune di Viadana per il triennio 2023/2025, definitivamente sottoscritto in data 11/12/2023;

Considerato che:

- si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;
- gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 3 della legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Settore Servizi Demografici e Statistici – Urp e Comunicazione – Informatica – Segreteria – Protocollo – Contratti – Personale – Vice Segretario, come nominato con decreto del Sindaco n. 18 del 23/12/2024, prot. 40955 del 23/12/2024;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di individuare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 nell'importo di € 382.405,84, come da indicazioni contenute nella circolare RGS n. 23/2023 a corredo del conto annuale;
- 3) Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Comparto "*Funzioni locali*" del 16/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, per un importo complessivo di € 323.976,38, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione;
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025 afferenti la spesa del personale;

- 6) Di inviare la presente determinazione di costituzione del Fondo al Revisore dei conti, onde ottenerne parere favorevole, come raccomandato dalla Ragioneria Generale dello Stato in plurimi pareri (*cfr.*, *ex multis*, Circolare n. 20/2017);
- 7) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2026, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 8) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 11) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

Il Responsabile di Servizio

Settore Servizi Demografici - URP - Informatica - Segreteria -
Protocollo - Contratti - Personale
Martino Conforti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CATTAFESTA ALESSIA in data 29/05/2025
CONFORTI MARTINO in data 28/05/2025